

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2020
474/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI DEROGA AL TERMINE PER L'APPLICAZIONE DI UN PERIODO DI SETTLEMENT DEGLI SBILANCIAMENTI DI 15 MINUTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2195 (REGOLAMENTO BALANCING)

-

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1134^a riunione del 17 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il Regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (di seguito: Regolamento Balancing);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il documento per la consultazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 322/2019/R/eel);
- la lettera della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 giugno 2020, prot. Autorità 19224 del 18 giugno 2020 (di seguito: lettera 18 giugno 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento Balancing è entrato in vigore il 18 dicembre 2017;
- l'obiettivo del Regolamento Balancing è quello di favorire l'integrazione dei mercati di bilanciamento dei paesi europei, attraverso l'adozione di regole armonizzate e la

creazione di piattaforme europee comuni per lo scambio di energia di bilanciamento;

- ai sensi dell'articolo 53(1) del Regolamento Balancing, entro tre anni dall'entrata in vigore (cioè entro il 18 dicembre 2020), tutti i TSO devono applicare un periodo di settlement degli sbilanciamenti di 15 minuti a tutte le unità di produzione e consumo, oltre ad assicurare che gli estremi temporali dei periodi rilevanti ai fini dei mercati dell'energia coincidano con gli estremi del periodo di settlement degli sbilanciamenti;
- l'attuale disciplina del dispacciamento prevede, in generale, un periodo di settlement degli sbilanciamenti di 15 minuti per le unità abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento e un periodo di settlement di un'ora per le unità non abilitate;
- le disposizioni di cui all'articolo 53(1) impongono quindi di applicare un periodo di settlement degli sbilanciamenti di 15 minuti a tutte le unità di produzione e consumo che ad oggi non lo prevedono;
- ai sensi dell'articolo 62(2)(d) del Regolamento Balancing, un TSO può richiedere alla propria autorità di regolazione una deroga al termine per l'applicazione di un periodo di settlement degli sbilanciamenti di 15 minuti, di cui all'articolo 53(1) del Regolamento Balancing. Tale deroga, ai sensi dell'articolo 62(9) del Regolamento Balancing, può essere concessa fino all'1 gennaio 2025;
- l'articolo 62(4) del Regolamento Balancing stabilisce che la richiesta di deroga sia inviata all'Autorità competente almeno sei mesi prima del termine per cui si richiede la deroga;
- con la lettera 18 giugno 2020 Terna ha richiesto all'Autorità una deroga al termine per l'applicazione di un periodo di settlement degli sbilanciamenti di 15 minuti fino al 31 dicembre 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 62(5)(c) del Regolamento Balancing, la lettera 18 giugno 2020 riporta un cronoprogramma delle attività per l'implementazione delle disposizioni per cui è stata richiesta la deroga;
- il cronoprogramma prevede, in generale:
 - nel periodo 2020-2024: la definizione e l'implementazione di un nuovo algoritmo per MSD ex-ante che includa, da un lato, la capacità di operare su 96 periodi quart'orari anziché 24 periodi orari e, dall'altro, le funzionalità aggiuntive che saranno introdotte dal Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico che l'Autorità ha posto in consultazione con il documento per la consultazione 322/2019/R/eel);
 - nel periodo 2022-2024: l'adeguamento dei sistemi e dei processi di Terna relativi alla fase di programmazione di MSD, alla fase di gestione del tempo reale e alle attività di settlement, *metering* e *reporting*;
- ai sensi dell'articolo 62(5)(d), la lettera 18 giugno 2020 riporta una valutazione degli impatti sui mercati adiacenti dovuti alla richiesta di deroga e li classifica come non significativi, poiché, con riferimento al *coupling* del mercato del giorno prima e del

mercato infragiornaliero, sono in fase di valutazione e sviluppo funzionalità di *cross-matching* per garantire la compatibilità nel mercato di prodotti quart'orari e prodotti orari;

- ai sensi dell'articolo 62(5)(e), la lettera 18 giugno 2020 riporta una valutazione dei rischi per l'integrazione del mercato di bilanciamento europeo dovuti alla richiesta di deroga e li classifica come non significativi, poiché la partecipazione alle piattaforme per lo scambio di energia di bilanciamento previste dal Regolamento Balancing è indipendente dalla granularità temporale dei processi di MSD ex-ante.

RITENUTO CHE:

- il passaggio ad un periodo di *settlement* di 15 minuti e l'introduzione di prodotti quart'orari nel mercato dell'energia abbiano un forte impatto su diversi attori e processi del sistema elettrico nel suo complesso e che pertanto richiedano un adeguato orizzonte temporale;
- la richiesta di deroga inviata da Terna con la lettera 18 giugno 2020 sia supportata da motivazioni condivisibili e includa tutte le informazioni previste dall'articolo 62(5) del Regolamento Balancing;
- sia condivisibile l'analisi di Terna circa i limitati impatti sui mercati adiacenti e i rischi per l'integrazione del mercato di bilanciamento europeo dovuti alla richiesta di deroga;
- sia pertanto opportuno concedere a Terna la deroga al termine per l'applicazione di un periodo di settlement degli sbilanciamenti di 15 minuti fino al 31 dicembre 2024;
- il piano di lavoro trasmesso da Terna con la lettera 18 giugno 2020 dia una visione sufficiente a supportare la richiesta di deroga, ma si ritiene opportuno approfondire tale piano, richiedendo a Terna di elaborare nel dettaglio le attività in un ulteriore documento di programmazione, che includa tra l'altro:
 - una descrizione più dettagliata del processo di adeguamento, indicando gli obiettivi di ciascuna fase, le tempistiche e il grado di interdipendenza con le altre;
 - una descrizione più approfondita dei vari passi riportati nel piano di lavoro, comprese eventuali sotto attività necessarie allo scopo, riportando gli elementi di input e di output e le relative tempistiche di svolgimento;
 - un'analisi dei potenziali rischi di ritardo per ciascuna fase, con particolare riferimento a elementi vincolanti per il prosieguo delle attività e provenienti da soggetti terzi;
- sia opportuno chiedere a Terna di considerare una ulteriore parallelizzazione dei processi e anticipare, ove possibile, l'avvio delle attività, con particolare riferimento alle attività sull'adeguamento dei sistemi e dei processi relativi alla fase di programmazione di MSD, alla fase di gestione del tempo reale e alle attività di settlement, *metering* e *reporting*;
- sia infine opportuno richiedere a Terna un rapporto periodico annuale sullo stato di avanzamento delle attività di implementazione

DELIBERA

1. di approvare la richiesta di deroga avanzata da Terna con la lettera 18 giugno 2020, stabilendo quindi il nuovo termine entro il quale applicare un periodo di settlement degli sbilanciamenti di 15 minuti al 1 gennaio 2025;
2. di prevedere che Terna invii, entro 3 mesi dalla presente delibera, un documento di maggior dettaglio circa la programmazione delle attività per l'implementazione delle disposizioni per cui è stata richiesta la deroga, che includa tra l'altro:
 - a. una descrizione più dettagliata del processo di adeguamento, indicando gli obiettivi di ciascuna fase, le tempistiche e il grado di interdipendenza con le altre;
 - b. una descrizione più approfondita dei vari passi riportati nel piano di lavoro, comprese eventuali sotto attività necessarie allo scopo, riportando gli elementi di input e di output e le relative tempistiche di svolgimento;
 - c. un'analisi dei potenziali rischi di ritardo per ciascuna fase, con particolare riferimento a elementi vincolanti per il proseguo delle attività e provenienti da soggetti terzi;
3. di richiedere a Terna di considerare una ulteriore parallelizzazione dei processi e anticipare, ove possibile, l'avvio delle attività, con particolare riferimento alle attività sull'adeguamento dei sistemi e dei processi relativi alla fase di programmazione di MSD, alla fase di gestione del tempo reale e alle attività di settlement, *metering* e *reporting*;
4. di prevedere che Terna invii un rapporto periodico annuale sullo stato di avanzamento delle attività di implementazione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e di notificare la decisione ad ACER e alla Commissione Europea;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini